

Contraddittorio, atti a rischio decadenza senza rettifica entro il 25 marzo

Rischio decadenza per migliaia di atti notificati dall'Agenzia delle entrate. Se non si riesce a fare l'operazione indietro tutta e a richiamare entro il 25 marzo gli atti inviati, dopo l'entrata in vigore della riforma del contraddittorio preventivo, ma che a oggi, dopo l'atto di indirizzo del ministero dell'economia, risultano da rettificare si rischia la decadenza della verifica fiscale. Con una tegola in testa per i funzionari e gli uffici che potrebbero vedere contestato il danno erariale. La situazione è sotto osservazione dal

ministero dell'economia tanto che si potrebbe individuare una soluzione normativa che intervenga ulteriormente sulla vicenda. Ieri con una nuova nota interna l'Agenzia delle entrate ha aggiornato le istruzioni agli uffici tracciando diverse strade a seconda della natura degli atti notificati. Se gli uffici hanno fatto un contraddittorio (che non doveva essere fatto perché il nuovo atto di indirizzo fissa la decorrenza al 30 aprile e fino a quella data sono in vigore le vecchie regole) cercano di spingere sull'adesione, se

non riescono a chiudere in adesione dovranno mandare "comunicazione" che non si applica 6-bis (l'articolo 6 bis del dlgs 219/23 è quello che regola la procedura del nuovo contraddittorio preventivo) e percorrono la strada dell'accertamento. Vincenzo Patricelli, coordinatore di Flp sigla sindacale dei lavoratori dell'Agenzia delle entrate sta ricevendo segnalazioni dagli uffici: «Per tutti gli inviti di cui all'articolo 5, comma 1 e 5-ter con convocazione antecedente al 27 dicembre 2023 scatta la decadenza al 25

marzo 2024.

Gli Uffici e i funzionari per oltre due mesi hanno atteso note, istruzioni e circolari e nulla è stato fatto. Quindi a 10 giorni lavorativi dalla decadenza, bisogna richiamare i contribuenti per comunicare agli stessi la non applicabilità delle previsioni recate dall'articolo 6-bis del nuovo Statuto pena la decadenza degli atti. Tutto viene scaricato sull'ultima ruota dell'ingranaggio» conclude Patricelli.

Cristina Bartelli

© Riproduzione riservata

Corte tributaria di I grado applica il principio della sentenza anticipatoria previsionale

Processo, tutte le carte subito

No a presentazione tardiva dei documenti in appello

DI ANGELO LUCARELLA

No ai documenti in appello se tardivi in primo grado. La mancata osservazione del termine di legge sulla decadenza della produzione di documenti in primo grado determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale. È quanto afferma la Corte di Giustizia tributaria di I grado di Catanzaro con la sentenza n. 495 del 19/2/2024 (depositata il 6/3/2024). La causa nasce dal ricorso di una Snc la quale ha dovuto impugnare un avviso di intimazione dell'Agente riscossore nazionale. Una volta comunicata l'udienza di trattazione del primo grado, l'Ente pubblico depositava i documenti legati alla costituzione in giudizio fuori termine processuale massimo previsto dall'art. 32 dlgs 546/1992 (cioè 20 giorni prima dell'udienza). Il Collegio catanzarese è stato, per-

tanto, tranciante: tale documentazione è inammissibile in quanto tardiva per avvenuta decadenza del diritto della parte processuale interessata a produrli nei termini di legge. Fatto processuale, quest'ultimo, che ha portato ad una sentenza di accoglimento del ricorso per la società ricorrente, ma con un elemento di novità giuridica: si potrebbe trattare di uno dei primi casi di "sentenza anticipatoria previsionale", tipologia di decisione contenziosa sconosciuta al sistema giuridico italiano ma non vietata. La disposizione di cui all'art. 32 implica che la parte non potrà depositare gli stessi documenti preclusi in primo grado anche in secondo grado. La ragione risiede nel metro di valutazione operato dai giudicanti per la motivazione logico-giuridica della decisione in esame ovvero che "il secondo comma del citato articolo 58 non è volto a sanare comportamenti

omissivi delle parti, ma solo a garantire la correttezza del procedimento". Passaggio cruciale che fa intendere come il deposito documentale oltre il termine di legge fissato dall'art. 32 sia in realtà preclusivo anche in sede di appello. Con ciò inducendo la parte pubblica a dover considerare una sorta di effetto anticipatorio previsionale che genera tale tipo di decisione (in termini processuali diventerebbe non più spunto per un motivo di appello a cui unire i documenti inammissibili in primo grado, ma un motivo diverso: ad esempio la violazione del chiesto e pronunciato. Ma tale ipotesi stonerebbe con le norme di gravame dal momento che il giudice ha deciso su un fatto verificabile d'ufficio). Cosicché, secondo il Collegio calabrese, anche in sede di appello non sarebbe possibile ammettere il deposito di documenti tardivamente depositati in primo grado in

quanto gli stessi "non possiedono il requisito della novità essendo nella disponibilità della parte sin dall'introduzione della lite". Si tratta, quindi, di una sentenza di portata innovativa che si colloca in maniera parallela e non contrastante rispetto alla decisione della Corte costituzionale n. 199/2017 con cui si affermò che "il regime delle preclusioni in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile (ordinanza n. 401/2000)". La sentenza in analisi, invece, si allinea più che altro all'ordinanza n. 144/2006 della Corte costituzionale con cui, specificamente, si

ebbe ad affermare come la tardiva costituzione può dar luogo, se così prevede la legge e nei limiti in cui lo prevede, a decadenze sia di tipo assertivo che probatorio, ma mai ad una irreversibile dichiarazione di contumacia, del tutto sconosciuta all'ordinamento. In definitiva, la sentenza in questione anticiperebbe l'applicabilità di una previsione normativa d'appello che, tuttavia, origina la sua portata sin dal primo grado. Motivo per cui la parte pubblica decade dal primo grado rispetto all'evoluzione in appello per tutte quelle questioni assertive e probatorie non sviluppate nei tempi previsti dalla norma del contenzioso tributario.

IO ONLINE Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi
LAW ACADEMY
ALTA FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA

...insieme per lanciare un nuovo modo di fare formazione

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
ANTIRICICLAGGIO
Specialist

- + Attestazione AML "SPECIALIST"
- + Ingresso nella community della LawAcademy dei professionisti AML

Per iscrizioni ed informazioni:
info@lawacademy.it
www.lawacademy.it
 02.780372 | 377.323209

Durata: 12 Weekend
 Modalità: Webinar
 Formula Weekend: lezioni venerdì e sabato
 Partecipazione obbligatoria a tavole rotonde con rappresentanti delle Istituzioni